

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO****REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO****Indice****Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione****Art. 2 – Ambito di applicazione del divieto di fumo****Art. 3 – Segnaletica di avvertimento e divieto****Art. 4 – Soggetti a cui spetta la vigilanza****Art. 5 – Compiti degli addetti alla vigilanza****Art. 6 – Sanzioni****Art. 7 – Attività di supporto agli addetti alla vigilanza****Art. 8 – Formazione****Art. 9 – Disposizioni finali**

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO</p>	<p>Rev. 0</p>	<p>Pag. 2 di 11</p>
---	---	---------------	---------------------

Art. 1 – Finalità e contenuto

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Nord Milano aderisce alla Rete “Aziende che promuovono la salute – Rete WHP - Workplace Health Promotion ” di Regione Lombardia, che si fonda sui principi della promozione della salute negli ambienti di lavoro. Le aziende sanitarie (ASST e ATS) rappresentano un ambito particolare in quanto sono contestualmente un luogo di lavoro e, stante la specifica mission di “prevenzione, cura, riabilitazione”, un ambiente che esercita un’influenza culturale importantissima su pazienti, utenti e visitatori. Tra le buone pratiche previste dal programma integrale di WHP-Aziende che promuovono la salute, è compreso il contrasto di fumo al tabacco. Il presente regolamento disciplina il divieto di fumo ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall’art. 24 del del D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016, tenuto altresì conto che la ASST Nord Milano, in ragione dei propri compiti istituzionali, deve promuovere la salute delle persone.

Art. 2 – Soggetti obbligati

Sono obbligati all’osservanza del presente regolamento:

- tutto il personale dipendente;
- le persone ricoverate;
- gli utenti;
- i visitatori;
- gli studenti;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nei presidi dell’ASST Nord Milano.

Art.3 Campo di applicazione e termini del divieto

1. E’ vietato fumare in:

- a) in tutti i locali e/o vani degli edifici nei quali l’ASST Nord Milano (Presidio Ospedaliero Bassini – Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni – Sedi Territoriali), eroga le proprie prestazioni di natura sanitaria, socio-sanitaria, tecnica ed amministrativa, siano essi di proprietà dell’azienda o dalla stessa utilizzati a qualsiasi titolo;
- b) tutti i mezzi ed autoveicoli dell’ASST NM (es. ambulanze, macchine di servizio, ecc.) o comunque utilizzati per conto dell’ASST;
- c) tutte le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi di accesso degli ambienti di cui al precedente punto a);

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO**

- d) tutti gli spazi esterni di pertinenza della ASST NM (a titolo di esempio: strade, cortili, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio, ecc.), fatta eccezione per le aree esterne riservate ai fumatori ed idoneamente attrezzate.
2. Per ragioni terapeutico-relazionali, il divieto di fumo non trova applicazione nei locali appositamente destinati e idoneamente attrezzati nei seguenti servizi:
- a) Psichiatria;
- b) Servizio Tossicodipendenze (Ser.D).
3. Al fine di rendere coerente l'azione di contrasto e lotta al fumo avviata dall'Azienda, è vietata la vendita di tabacchi e di sigarette, anche elettroniche (e-cig), negli spazi commerciali interni dell'ASST NM.
4. E' altresì vietato, ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015, gettare a terra mozziconi. Il divieto è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24, e contempla tutti i mezzi di fumo comprese le sigarette elettroniche. I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Art. 4 – Cartellonistica di avviso

Nei luoghi di seguito individuati sono posizionati idonei cartelli (Allegato N.1) riportanti:

- la scritta VIETATO FUMARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975 e Legge n. 3/2003);
- le sanzioni applicabili;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

I cartelli vengono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale;
- all'ingresso dei singoli Reparti;
- agli ingressi di scale, ascensori e Reparti;
- agli accessi dei depositi e delle aree tecniche;
- agli accessi degli uffici amministrativi;
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio nei Poliambulatori, Centro Prelievi, Accettazione, CUP, ecc..

	REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO	Rev. 0	Pag. 4 di 11

Presso gli accessi ai presidi ospedalieri e nelle aree esterne devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di fumo e di abbandono di mozziconi a terra, riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Nelle zone esterne riservate ai fumatori devono essere collocati appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi oltre a cartellonistica di indicazione dell'area consentita e del divieto di gettare mozziconi a terra (Allegato N.2).

Nel caso venga riscontrata la presenza di posacenere posizionati nelle aree vietate, gli stessi saranno oggetto di segnalazione per la successiva rimozione da parte dei soggetti preposti.

Art. 5 – Soggetti Responsabili e Soggetti Incaricati della Vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

I "Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo", nel seguito denominati "Soggetti Responsabili", sono i Dirigenti ed i Preposti così come individuati nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza e Salute del Lavoro (SGSL) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ciascuno per il reparto/servizio/articolazione organizzativa di competenza e relative aree e ambiti limitrofi di pertinenza.

I Soggetti Responsabili possono individuare tra il personale dipendente in servizio presso la propria struttura, il/i soggetti cui affidare la funzione di "Soggetti Incaricati" nella vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, per l'accertamento e contestazione dell'illecito", di seguito denominati "Soggetti Incaricati".

A tale fine il Soggetto Responsabile:

- a. redige e comunica al dipendente il formale conferimento dell'incarico di vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, su apposito modello (Allegato N.3), indicando gli ambienti e/o i locali in cui dovrà svolgere tale attività e acquisisce l'accettazione formale dell'incarico da parte dell'incaricato;
- b. trasmette copia della nomina al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Resta fermo che qualora i Soggetti Responsabili non provvedano a nominare i Soggetti Incaricati, sono da ritenersi essi stessi incaricati alla vigilanza, all'accertamento e contestazione dell'illecito.

Art. 6 – Contestazioni dell'infrazione

I "Soggetti Responsabili" e i "Soggetti Incaricati" della vigilanza sull'osservanza del divieto, in caso di contestazione dell'infrazione redigono il verbale di accertamento, in triplice copia (secondo il modello in Allegato N.4) intimando il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981. Delle tre copie redatte, la prima è consegnata al trasgressore, la seconda è inviata al Servizio Legale/U.O. Affari Generali dell'ASST Nord Milano e la terza viene trattenuta dall'accertatore stesso.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO</p>	Rev. 0	Pag. 5 di 11

Gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore. Il pagamento della sanzione è da intestare a: ATS Milano Città Metropolitana – Servizio Tesoreria – C.so Italia,19 – 20122 Milano.

L’U.O. Affari Generali provvederà all’inoltro della copia all’ATS territoriale di Via Statuto 4 in Milano, e per la notifica al trasgressore qualora lo stesso non abbia voluto ricevere copia del verbale, entro novanta giorni dall’accertamento.

La U.O. Affari Generali, U.O. Formazione, U.O. Comunicazione e U.O. Prevenzione e Protezione supporteranno l’attività degli addetti alla vigilanza, anche mediante formazione specifica.

Le attività di monitoraggio del rispetto del presente regolamento verranno effettuate dal SPP mediante le opportune verifiche sulla funzionalità ed efficacia del Regolamento, sulle violazioni riscontrate, sulle necessità logistiche connesse alla gestione del divieto di fumo.

Art. 7 – Sanzioni

I trasgressori alle disposizioni dell’art. 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Le persone indicate negli artt. 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00. I dipendenti dell’ASST Nord Milano che non osservino il divieto, possono altresì essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del SSN.

Art. 8 – Formazione del personale ed iniziative di sensibilizzazione

La SSD Formazione, SS Comunicazione, il Servizio Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzano iniziative informative/formative rivolte al personale di cui ai precedenti artt. 5 e 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l’attuazione del disposto normativo.

La SSD Formazione, SS Comunicazione, il Servizio Medico Competente e Servizio di Prevenzione e Protezione, si organizzano iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui pericoli connessi al fumo, sulle opportunità collegate alla promozione della salute previste dai Piani Regionali (Rete WHP Regione Lombardia), nonché sulla divulgazione delle disposizioni del Regolamento sul Divieto di Fumo.

Allegati al regolamento:

1. MODELLO CARTELLO DIVIETO DI FUMO



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

2. MODELLO CARTELLO AREA FUMATORI
3. CONFERIMENTO INCARICO DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO
4. VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

**ALLEGATO N.1 – MODELLO CARTELLO DIVIETO DI FUMO E CARTELLO AREA FUMATORI**

VIETATO FUMARE

Al sensi della Legge del 16 gennaio 2003 n.3 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e s.m.i
D.Lgs. 12 gennaio 2016 art. 24 "Riduzione dell'offerta e tutela dei minori"

IN TUTTE LE AREE DI PROPRIETA' DELLA ASST NORD MILANO

***AD ESCLUSIONE DI QUELLE AUTORIZZATE E SEGNALATE
COME "AREA FUMATORI"***

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni

Autorità a cui compete accertare e contestare l'infrazione:

- **Personale autorizzato dalla ASST Nord Milano: Dirigenti e Preposti;**
- **Polizia locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.**

L'accertamento avviene a cura del Responsabile
dell'Unità Operativa o di suo Delegato





ALLEGATO N.2 – MODELLO CARTELLO AREA FUMATORI



AREA FUMATORI

**Non lanciare i mozziconi di sigaretta
Non buttare i mozziconi di sigaretta per terra
Assicurarsi che i mozziconi di sigaretta siano spenti**



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

ALLEGATO N.3 - CONFERIMENTO INCARICO DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI VIGILANZA SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMARE, DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

La/il sottoscritta/o, individuata/o nell'ambito del Sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza e Salute del Lavoro (SGSL) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quale dirigente/preposto del reparto/servizio

VISTA la Legge 584/75 e s.m.i. che specifica il divieto di fumare in determinati locali e le rispettive sanzioni amministrative;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

VISTO l'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004;

RICHIAMATE le Circolari della Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia n. 2/SAN del 14 gennaio 2005 "Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo" e n. 3/SAN del 25/01/2005 "Indicazioni operativa per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo";

RICHIAMATO altresì il regolamento "Regolamento sul divieto di fumo" adottato dall'ASST Nord Milano con deliberazione n. del

CONFERISCE INCARICO della vigilanza sul rispetto del divieto di fumare, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni nei seguenti ambienti/locali del reparto/servizi ora richiamati:

Alla sig.ra/sig..... Matricola n. qualifica

L'incaricato, anche su richiesta di chiunque intenda far accertare una violazione, dovrà:

- Vigilare sull'osservanza del rispetto del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza del divieto;
- Verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate, ivi compreso l'aggiornamento del nominativo del soggetto incaricato, richiedendone ove necessario la sostituzione o l'aggiornamento;
- Accertare e contestare le infrazioni secondo le modalità riportate nel Regolamento interno richiamato.

Data

IL DIRIGENTE/PREPOSTO

Per accettazione

L'INCARICATO

**ALLEGATO N.4 - VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO
DI FUMO**

Il giorno del mese di dell'anno alle ore

Presso

il/i sottoscritt... ..

appartenente alla UO/Reparto/Servizio, ha accertato che il/la

Sig./Sig.ra.....nato/a a: il

residente a in Via..... n

di nazionalità identificato con documento n

Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 27,50 a € 275,00)

Fumava in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1- bis Legge 3/2003 modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 27,50 a € 275,00)

Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare e/o in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di allattamento o di un bambino di età inferiore a 12 anni (Violazione Art. 1 Legge n. 54/1975, art. 51 c. 1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004.
Entità della sanzione amministrativa € 110,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 55,00 a € 550,00)

In qualità di soggetto incaricato a vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno del locale/struttura non ne curava l'osservanza:
- ometteva di richiamare il trasgressore;
- ometteva di richiedere l'intervento dei pubblici ufficiali incaricati dell'accertamento e contestazioni della violazione.



(Violazione Art. 1 e 2 Legge 54/1975 art. 51 c. 1,2 e 3 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di art. 7 c. 1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art.1 comma 189 Legge 311/2004.

Entità della sanzione amministrativa **€ 440,00**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 220,00 a € 2.200,00).

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato:

- Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'Art. 16 della legge 689/91, **il pagamento con effetto libertatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni** dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, **del doppio del minimo della sanzione** prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.
- Il pagamento della sanzione può essere effettuato mediante versamento su c.c.p. 20737201 intestato ad ATS della Città Metropolitana di Milano Sanzioni L. 3/2003 – fumo oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c 20737201 di Bancoposta IBAN IT 02 A 07601 01600 000020737201.
- Deve essere sempre indicata la causale, riportando il numero la data e la struttura di appartenenza dell'accertatore che ha redatto il presente verbale oltre alla dicitura: “Violazione alla normativa sul divieto di fumare”.
- E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ATS Milano Città metropolitana – S.S. Affari Istituzionali, C.so Italia, 19 – 20122 Milano (MI).
- Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente per le conseguenti successive determinazioni.
- Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato.

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE
